

Allegato parte integrante

L.p. 4/2003, art. 28 "potenziamento delle strutture"

1. INTRODUZIONE

La presente deliberazione stabilisce i criteri di finanziamento di cui all'art. 28 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 relativamente agli aiuti a favore delle imprese di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli nel rispetto degli "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020" (di seguito "Orientamenti"), pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 1 luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Con successive deliberazioni della Giunta provinciale si provvederà all'approvazione di specifici bandi, nei quali sono definiti aspetti procedurali e amministrativi attuativi dei criteri generali approvati con questa deliberazione. I bandi riportano la Decisione della Commissione di compatibilità dell'aiuto con il trattato della Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE.

2. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'articolo 2, punto 2.4 degli Orientamenti sopra citati, si intende per:

"Trasformazione di prodotti agricoli": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività realizzate nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

"Commercializzazione di prodotti agricoli": la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo.

3. BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'aiuto previsto dal presente provvedimento i soggetti che svolgono attività di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici come elencati all'articolo 2, comma 1, lettera d), e) ed i) della L.P. 4/2003 e di cui all'art. 28 della medesima legge provinciale e che rispettano la definizione di Grandi Imprese in quanto non soddisfano i criteri di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Le imprese in difficoltà, come definite nel capitolo 2.4 paragrafo 35 (15) degli Orientamenti, sono escluse dal campo di applicazione del regime.

Sono altresì escluse le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

I progetti di aiuti individuali concessi nell'ambito di questo regime i cui costi ammissibili siano superiori a 25 milioni di Euro o il cui equivalente di sovvenzione lordo supera i 12 milioni di Euro restano soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato.

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIA

4.1 Presentazione delle domande

Le domande di contributo potranno essere presentate successivamente alle deliberazioni della Giunta provinciale che saranno adottate a seguito della decisione di compatibilità dell'aiuto con il trattato della Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE e che recheranno specifiche modalità attuative dell'art. 28 della L.p. 4/2003.

La domanda deve contenere le seguenti informazioni minime: a) nome del richiedente e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività; c) ubicazione del progetto o dell'attività e date di inizio e fine; d) elenco dei costi ammissibili; e) importo dell'aiuto necessario per realizzare il progetto.

Al fine di assicurare che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione sono ammissibili, in applicazione del capitolo 3.4, parte I degli Orientamenti, esclusivamente i progetti i cui lavori hanno avuto inizio dopo la presentazione della domanda di agevolazione al Servizio competente.

Al fine di verificare l'effetto di incentivazione le imprese richiedenti (in quanto grandi imprese ai sensi della definizione della Commissione europea) devono inoltre indicare nella domanda:

- la situazione in assenza di aiuti
- lo scenario controfattuale o un progetto o attività alternativi
- i documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda.

4.2 Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande è assegnata al Servizio Agricoltura al quale spetta la redazione della relazione istruttoria tecnico-amministrativa. Successivamente la relazione viene approvata con Determinazione del Dirigente nella quale vengono specificati tra l'altro: beneficiario, spesa ammessa, percentuale di contributo, ammontare del contributo e termini per l'esecuzione delle iniziative. La relazione contiene anche una valutazione relativa all'effetto di incentivazione richiesto, che verifica in particolare la credibilità dello scenario controfattuale o il progetto o l'attività alternativi, secondo quanto previsto dagli Orientamenti.

5. CUMULO E LIMITI DI SPESA

Gli aiuti possono essere cumulati con altri regimi o aiuti ad hoc a condizione che l'importo totale degli aiuti di Stato a favore di un'attività o di un progetto non superi i massimali di aiuto stabiliti negli Orientamenti e cioè la percentuale del 40%.

In materia di cumulo si applicano le disposizioni previste al capitolo 3.5, parte I, degli Orientamenti nella parte "Cumulo di Aiuti", in particolare quelle previste dai paragrafi da (99) a (104).

L'importo minimo della spesa preventivata in ciascuna domanda è pari a 30.000 Euro.

6. CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLA SPESA

6.1 Spese ammissibili

I costi ammissibili a finanziamento sono i seguenti:

- a) la costruzione, l' acquisizione, incluso il leasing, o il miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione.
- b) l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato.
- c) I costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica.

Sono ammissibili gli investimenti conformi alla legislazione nazionale e dell'Unione europea in materia di tutela ambientale che hanno ottenuto l'autorizzazione di impatto ambientale.

6.2 Spese non ammissibili

Non è ammissibile a finanziamento l'IVA, nel caso in cui sia recuperabile dal soggetto beneficiario.

Non sono ammessi a contributo gli investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea.

Non sono inoltre ammessi contributi che contravvengono alle prescrizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

Non sono inoltre ammissibili i seguenti costi:

- i costi connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;
- il capitale circolante.
- I costi per la produzione di "biocarburanti prodotti da colture alimentari" come definiti nel punto 2.4 (49) degli Orientamenti.

I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate devono essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto.

7. MISURA DELL'INTERVENTO PUBBLICO

L'aiuto deve essere limitato al minimo per rendere il progetto sufficientemente redditizio («sovraccosto netto»). In particolare l'importo dell'aiuto corrisponde ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. L'importo dell'aiuto non può portare il tasso di rendimento interno (TRI) oltre i normali tassi di rendimento applicati dall'impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, se tali tassi non sono disponibili, aumentare il TRI oltre il costo del capitale dell'impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato.

L'intensità dell'aiuto non può superare il 40% della spesa ammissibile per quanto riguarda i soggetti elencati all'articolo 2, comma 1, lettera d), e) e i) della L.p. 4/2003.

L'aiuto può essere concesso nella misura massima del 30% alle società di capitale diverse da quelle elencate all'art. 2, comma 1, lettera i) della L.p. 4/2003 purchè svolgano attività che concorrano al miglioramento della situazione dei settori di produzione agricola di base nel settore industriale agroalimentare.

Gli aiuti possono essere concessi in conto capitale sia in un'unica soluzione che in rate annuali o semestrali costanti attualizzate secondo il tasso di riferimento dell'Unione Europea al momento dell'approvazione e concessione dell'iniziativa agevolabile.

8. OBBLIGHI A CARICO DEI RICHIEDENTI

La concessione del contributo comporta l'obbligo a carico del beneficiario di rispettare la destinazione d'uso dei beni immobili per almeno 10 anni e dei beni mobili per almeno tre anni ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della L.P. 4/03. Il termine decorre a partire dalla data della domanda di verifica finale.

Nel caso di cambio di destinazione o di alienazione del bene prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, i beneficiari sono tenuti, tranne che per cause di forza maggiore, alla restituzione del contributo concesso in proporzione della durata residua del periodo in corso.

La durata residua è calcolata dalla data dell'accertamento delle circostanze che comportano la revoca dell'agevolazione fino al termine del rispettivo periodo. L'importo corrispondente è da restituire maggiorato degli interessi al tasso legale.

Il beneficiario dei contributi deve comunque consentire al personale preposto alla sorveglianza sull'applicazione della normativa vigente il libero accesso alle strutture ed alla documentazione attinenti a quanto costituisce l'oggetto del contributo concesso.

Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti a carico dei richiedenti dall'art. 6 della L.P. n. 4/2003 è previsto su un campione pari al 5% degli interventi soggetti a vincolo, secondo quanto previsto dalle normative provinciali vigenti in materia. Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà verrà

effettuato su un campione di almeno il 5% delle pratiche, secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali vigenti in materia.